Allegato alla deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 26 di data 15/6/98
Il Segretario Comunale

COMUNE DI BEDOLLO * prov. di TRENTO *

COMUNE DI BEDOLLO Provincia di Trento

CAPITOLATO D'ONERI GENERALI

per l'affido dei lavori di utilizzazione e la vendita dei prodotti legnosi

art. 1

1. Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento le utilizzazioni boschive nelle proprietà dei Comuni e degli enti di cui all'art. 3 della L.P. 23 novembre 1978, n. 48 devono essere effettuate da imprese in possesso del "Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco" rilasciato ai sensi della deliberazione Giunta provinciale n. 10702 dd. 23 agosto 1996.
2. Il legname prodotto nelle proprietà forestali di cui al comma precedente può essere venduto "in piedi" oppure utilizzato in amministrazione diretta e poi alienato in cataste assortimentate a piazzale o strada.
3. La vendita dei prodotti legnosi di norma è fatta previa delibera, mediante asta pubblica salvo che nella predetta delibera non si ritenga di adottare altro procedimento previsto dalla L.P. 19 luglio 1990,
4. n. 23, nell'ufficio e nel giorno che verranno fissati da apposito avviso, o lettera di invito.

CAPO I

VENDITA "A STRADA"

art. 2

1. I lavori di utilizzazione diretta del legname possono essere effettuati tramite personale dipendente ovvero tramite affidamento ad imprese private.
2. Per ottenere l'affidamento dell'effettuazione di una o più operazioni riguardanti le utilizzazioni boschive nelle proprietà degli enti di cui all'art. 3 della L.P. 23.11.1978, n. 48 e s.m., è indispensabile che l'impresa o squadra boschiva, a qualunque titolo costituita, abbia un responsabile dei lavori di utilizzazione titolare del "Certificato di idoneità al lavoro in bosco".
3. L'affidamento dei lavori di utilizzazione può avvenire per singolo lotto ovvero per tutti i lotti assegnati o da assegnare dall'Autorità forestale ad un medesimo ente per il periodo di uno o più anni.

art. 3

1. L'appalto si riferisce ai lavori di taglio, allestimento, scortecciatura, esbosco, accatastamento e selezionatura all'imposto in idonee aree di deposito che verranno indicate dall'Amministrazione.
2. Nel caso di affidamento di più lotti per un periodo di più anni, il prezzo a base d'appalto dei lavori viene fissato per metro cubo, riferito a lotti rientranti parametricamente nella classe "a.1" della tabella di cui all'art. 1, L.P. 16.12.1986, n. 33, così come in vigore alla data della gara.
 Per i lotti riferibili ad altri parametri di detta tabella, l'importo unitario si ottiene moltiplicando il prezzo base per il relativo parametro, fissato nel capitolato d'oneri particolari |
 Specifiche norme relative a lotti accidentali, trasporti oltre una certa distanza dal letto di caduta, allestimenti in corteccia ecc. sono previste dai "Capitolati d'oneri particolari".
3. Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 7 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

art. 4

1. L'affido dei lavori, avrà luogo nei modi e forme previsti dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e relativo regolamento di attuazione, e potrà essere rivolto ai soggetti individuati al primo comma del precedente art. 1.

art. 5

1. La domanda di consegna sarà inoltrata dall'ente proprietario del bosco.
2. La consegna verrà effettuata sul posto da un rappresentante dell'Autorità forestale, alla presenza del responsabile dell'utilizzazione, con l'assistenza del custode forestale di zona di norma, o, in caso di sua assenza, da altro custode forestale del consorzio, che potrà assumere anche la veste di rappresentante del proprietario.
 La consegna potrà altresì aver luogo in via fiduciaria, dietro specifica domanda dell'ente proprietario del bosco indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione.
3. La Ditta utilizzatrice dovrà attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, fatturazione ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate, contenute nel presente Capitolato Generale per l'utilizzazione e la vendita nonché a quelle che risultano specificate più puntualmente nel Verbale di Assegno di ciascun lotto e nel Capitolato d'Oneri Particolare.
4 La Ditta esecutrice dei lavori dovrà utilizzare tutte le piante che le saranno consegnate. La sezionatura del legname sarà effettuata, secondo le disposizioni impartite di volta in volta dall'Amministrazione.
5. Per l'esbosco dovranno essere utilizzate ed applicate le tecniche più avanzate in modo da non arrecare danni al bosco e limitare i danni al legname utilizzato. L'abbassamento del legname per gravità dovrà essere evitato dei mesi di massimo vigore vegetativo delle piante.
6. La massa legnosa, nei vari assortimenti, dovrà essere accatastata a tassoni e cataste nelle posizioni e nei modi che saranno indicati; le cataste non eseguite correttamente dovranno essere rifatte a spese della ditta.
7. La ditta esecutrice è vincolata a non arrecare danni ambientali, all'asporto di tutti i rifiuti prodotti e ad attenersi alle norme forestali in materia di accensione di fuochi ecc.

art. 6

L'ente appaltante, per l'applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. 19.9.1994, n. 626 e s.m.,

1. prende atto dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa attraverso la certificazione di cui al precedente art. 1;
2. fornisce all'impresa le informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle relative vie d'accesso. Tali informazioni sono specificate nel Capitolato particolare;
3. coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e promuove il coordinamento di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 7, dando comunque atto che tali obblighi non si estendono ai rischi specifici dell'attività dell'impresa.
4. La ditta utilizzatrice viene sollevata dalla responsabilità dei rischi, sui piazzali di deposito, dal momento dell'avvenuta misurazione finale.

art. 7

1. La misurazione di tutto il legname verrà eseguita dagli incaricati dell'Amministrazione, con l'assistenza del custode forestale di zona o, in caso di assenza, da altro custode forestale del Consorzio e con oneri a carico della Ditta medesima, al momento dell'accatastamento e selezionatura, secondo le modalità di seguito previste. La Ditta esecutrice potrà assistere alle operazioni di misurazione. Dalla misurazione sono escluse le smussature delle due estremità dei tronchi, nella misura di cm. 10 per testata, aumentata a cm 15 nel caso di travatura superiore a 7 ml e per tutti i lotti esboscati per gravità.
2. Le risultanze della misurazione si assumono valide anche ai fini della successiva vendita del legname.
3. La Ditta appaltatrice verrà liquidata sulla base del lordo utilizzato senza tener conto di eventuali tarizzi riscontrati.
4. Per quanto qui non espressamente previsto valgono le disposizioni di cui ai seguenti articoli 26 e 27.

art. 8

1. La Ditta Appaltarice dovrà depositare una cauzione costituita nei modi previsti dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione. Essa verrà

calcolata sulla massa legnosa presunta riferita al periodo massimo di un anno o ai lotti cui si riferisce l'appalto.

Inoltre tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico della Ditta appaltatrice, comprese eventuali spese di misurazione.

2. Il saldo dei lavori sarà subordinato all'accertamento della corretta applicazione delle norme di esecuzione dei lavori.

 Potranno essere liquidati acconti secondo le percentuali stabilite dal Capitolato Particolare.
3. Nel caso di lavori eseguiti in difetto delle norme che regolano l'appalto, l'Amministrazione provvederà in proprio addebitando le spese alla ditta esecutrice.
4. Nel caso di gravi ritardi nell'inizio ed ultimazione dei lavori senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'Amministrazione, si applicherà, per ogni giornata di ritardo, una penale il cui ammontare è fissato dal Capitolato d'oneri particolare.

art. 9

1. L'appaltatore non potrà cedere o subappaltare i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 28 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 in materia di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Ente, nonché l'incameramento della cauzione.
2. In caso di infrazione alle norme contenute nel contratto ed atti allegati e/o riportati nello stesso contratto, compiuta dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi s'intenderà l'appaltatore.

art. 10

1. Qualsiasi questione dovesse insorgere fra Ente ed Appaltatore in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, verrà deferita al giudizio di tre arbitri da scegliersi di comune accordo, i quali decideranno senza formalità di giudizio.
2. In caso di assenza, impedimento, astensione di arbitri oppure di mancato accordo fra le parti sulla scelta del collegio arbitrale, la terna sarà nominata nel modo seguente: un arbitro di nomina da parte della Ditta Appaltatrice, uno di nomina dell'Ente appaltante e un arbitro nominato dal Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento.

3. La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.
4. Per l'arbitrato valgono le norme del Codice di procedura civile. Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

CAPO II

VENDITA "IN PIEDI"

art. 11

1. Essa ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell''acquirente, il quale eseguirà o farà eseguire il taglio, la riduzione in tronchi e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravi, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore.
2. L'ente venditore si impegna a fornire le informazioni relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo.

art. 12

1. La vendita del legname e della legna viene fatta in piedi in bosco per la quantità presuntiva risultante dal capitolato particolare d'oneri.
2. Per tutto il materiale posto in vendita in piedi il venditore non garantisce nè il numero delle piante, nè la massa legnosa, nè le dimensioni, nè lo stato fisico e neppure la qualità commerciale o meno degli assortimenti ritraibili.
3. A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel capitolato particolare d'oneri fatti salvi i risultati della misurazione definitiva che verrà eseguita a norma degli artt. 26, 27 e 28 del presente capitolato generale.
4. L'acquirente è pertanto obbligato ad accettare il lotto sia il quantitativo che risulterà.
5. A garanzia di esatta esecuzione del contratto, l'acquirente dovrà presentare all'Ente venditore una cauzione che verrà stabilita nel Capitolato d'Oneri Particolare.

art. 13

1. Ciascun lotto è posto in vendita distintamente e nell'ordine che crederà migliore chi presiede la gara.

2. Prima del suo inizio si darà lettura dell'art. 353 del codice penale, dell'avviso di gara, delle prescrizioni del verbale d'assegno e dei capitolati generale e particolare d'oneri; a richiesta saranno concessi anche tutti i chiarimenti necessari affinché non vi possano essere errori o dubbi sul lotto, sulla sua ubicazione e sulle condizioni di vendita.

art. 14

-. Per l'ammissione alla gara, salvo quanto diversamente disposto dal Capitolato particolare d'oneri, si applicano le diverse disposizioni previste dalla legislazione provinciale in materia di contratti, nonche' quanto stabilito nel Regolamento comunale dei contratti in vigore presso l'Ente.

CONTRATTO DEFINITIVO

art. 15

1. Il processo verbale di aggiudicazione vincolerà l'aggiudicatario in relazione al pieno adempimento degli impegni assunti e, nel caso che tale aggiudicazione non divenisse esecutiva, cesserà per lui l'obbligo derivante dalla sua offerta, dal momento in cui gli sarà notificata la relativa decisione. In questo ultimo caso non avrà diritto ad alcun risarcimento all'infuori della restituzione dei soli depositi.
2. Stanno a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d'asta, di contratto, di compra-vendita, di assegno, di consegna, di misurazione, di riconsegna, di collaudo, imposte, tasse, ecc.. nessuna esclusa od accentuata, salvo la deroga del successivo art. 28.

art. 16

1. Effettuata l'aggiudicazione, saranno restituiti i depositi dei singoli concorrenti ad eccezione di quelli fatti dall'aggiudicatario. La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore comunicherà all'acquirente non oltre otto giorni da quello in cui ebbe luogo l'aggiudicazione.

2. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà consegnare la cauzione definitiva nella misura minima del 5% sul valore raggiunto comprendendo in questo l'ammontare della somma provvisoriamente già versata. Detta cauzione sarà depositata secondo le vigenti norme. Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, non avesse, salvo casi di forza maggiore, a presentarsi per la stipulazione del contratto, verrà dall'Ente venditore senz'altro e cioè senza adire le vie legali, incamerata la cauzione provvisoria di cui al precedente articolo 14, salvo rifusione degli eventuali danni derivanti al venditore da tale inadempienza, e l'Ente venditore sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita.

art. 17

1. Qualora l'aggiudicazione avvenga a favore di una società, l'Ente venditore riconosce un solo rappresentante, per tutti gli atti ed operazioni relativi alla esecuzione del contratto, nella persona del legale rappresentante o di un suo procuratore indicato nella documentazione allegata all'offerta.
2. L'aggiudicatario non potrà senza il consenso dell'Ente venditore, da esprimersi con regolare delibera, cedere il contratto nè in tutto, nè in parte, salvo, in caso contrario, il diritto al proprietario del bosco di risolvere immediatamente il contratto senza adire alle vie legali e senza indennizzo o compenso alcuno, e di incamerare la cauzione, salva qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.

art. 18

1. Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore secondo le modalità fissate nel capitolato particolare d'oneri e/o nel contratto di compra-vendita.

art. 19

1. Entro i termini fissati nel capitolato particolare d'oneri e/o nel contratto di compra-vendita o altro atto con forza di contratto, l'acquirente, tramite l'Ente venditore, o quest'ultimo, direttamente, dovranno chiedere all'Autorità Forestale la consegna del bosco e delle piante o legna oggetto della compra-vendita.

2. La domanda di consegna dovrà essere corredata da una copia del capitolato particolare d'oneri.
3. La consegna verrà effettuata da un rappresentante dell'Autorità Forestale alla presenza dell'aggiudicatario, o suo rappresentante, e del responsabile dell'utilizzazione, con l'assistenza del custode forestale della zona di norma, o in caso di sua assenza, da altro custode forestale del Consorzio, al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco. La consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del "Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco" rilasciato dal Servizio Foreste, e potrà aver luogo:
 a) sul posto: in tale caso il rappresentante dell'Autorità Forestale indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi martellati o assegnati da tagliare; eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.); epoca e modalità particolari per il taglio, la fatturazione, l'avvallamento, la concentrazione e l'esbosco del materiale legnoso (smussature, sramature ecc.); le vie e i mezzi d'esbosco e di trasporto, i sentieri d'accesso, ecc.; i mezzi particolari di protezione del soprassuolo; stato e modalità d'uso di altre eventuali infrastrutture.
 b) in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'acquirente indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel verbale di consegna.
4. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio su richiesta dell'Ente venditore e ad essa dovranno intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., il responsabile dell'utilizzazione designato dall'acquirente; non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'acquirente, quest'ultimo verrà senz'altro e cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'acquirente oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.
5. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori e dell'applicazione della penalità prevista al punto 1) dell'art. 35 del presente capitolato.

art. 20

1. Se all'epoca della consegna si riscontrasse una eventuale differenza di piante dipendente da tagli abusivi, o da errore di martellata, o da qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario non avrà diritto all'assegnazione di altre piante od al diffalco delle piante accertate in soprannumero, nè all'equivalente importo, trattandosi di vendita a misurazione.

art. 21

1. L'acquirente sarà responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco - di tutti i danni o inosservanze che nel bosco saranno commessi sia da esso che dai suoi dipendenti, nonché dei danni o inosservanze commessi da terzi a meno che non ne indichi subito gli autori al personale forestale o giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu possibile scoprirli.
2. In capo al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e sanzioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 10702 dd. 23.8.1996.

art. 22

1. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso al proprietario e all'Ufficio forestale competente per territorio.
2. L'aggiudicatario resta inoltre obbligato alla custodia della zona assegnata e pertanto allo stesso non viene garantito nè il legname nè la legna aggiudicata. In effetti, con l'atto in parola, all'aggiudicatario viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate fino ad avvenuta verifica finale.

MODALITA' DELL'UTILIZZAZIONE

art. 23

1. Se non vi sono clausole contrarie nel verbale di assegno o di consegna, le piante d'alto fusto saranno tagliate tutte di seguito e senza interruzione. Esse si recideranno rasente terra o comunque ad un'altezza da terra, misurata a monte, non superiore ad un decimo del diametro della ceppaia, salvo che ciò renda impossibile il rilascio del necessario scalino tra piano della tacca di direzione e taglio di abbattimento.
2. Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto in modo che sia sempre visibile e distinto.
3. Nei boschi cedui dovrà eseguirsi il taglio dei polloni a norma delle leggi e regolamenti forestali in vigore, curando la riceppatura - o taglio a fior di terra - delle ceppaie vecchie e deperienti ed il taglio di monconi residuati da utilizzazioni male eseguite od intristiti in seguito ad eccessivo pascolo.
4. L'aggiudicatario dovrà tagliare esclusivamente il legname o la legna assegnati per la vendita.
5. Nell'abbattere gli alberi o nel tagliare i polloni si dovrà ricorrere, ove occorra, alla preventiva loro sramatura, all'uso di funi, per regolare la direzione di caduta e a tutti gli altri mezzi che possono eventualmente essere suggeriti dal personale forestale per non rompere, scortecciare o danneggiare in qualsiasi maniera le piante circostanti ed il novellame.
6. Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante.
7. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine con l'uso del verricello o di altro mezzo idoneo prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.

art. 24

1. Resta convenuto che l'acquirente è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione, fermo rimanendo il disposto dell'art. 35 per quanto riguarda i danni evitabili.
2. Nel caso che il bosco in cui ha luogo la tagliata si verifichino schianti meteorici di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'acquirente

è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.

3. Nel caso si verifichino schianti meteorici di entità superiore al 20% del volume assegnato l'aggiudicatario del lotto potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l'ente proprietario, mediante provvedimento dell'organo competente, deciderà sulla richiesta e potrà deliberarne la vendita tenendo conto del prezzo che l'Autorità Forestale avrà indicato nel verbale d'assegno suppletivo.

art. 25

1. L'Ente venditore, tramite il custode forestale di zona, si riserva la sorveglianza di tutti i lavori. Tanto l'acquirente quanto il responsabile dell'utilizzazione ed i suoi operai debbono attenersi strettamente agli ordini del personale forestale sia per quanto riguarda l'aspetto selvicolturale, il taglio e l'allestimento delle piante e della legna, sia per ciò che concerne il loro abbassamento e trasporto, anche se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti delle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato o nel verbale di assegno o in quello di consegna. Verificandosi tali ipotesi gli ordini dovranno essere dati in forma scritta.

DISPOSIZIONI GENERALI

MISURAZIONE

art. 26

1. Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dal bosco dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti dal verbale d'assegno.
2. L'acquirente dovrà utilizzare tutte le piante che gli furono consegnate come legname da opera e/o come legna in tondello, fino al diametro in punta indicato dal capitolato particolare d'oneri. In casi particolari di utilizzazione diretta del legname appaltato per più anni, l'Amministrazione, con atto deliberativo, può fissare altri diametri in punta.

 L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore

possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili. Trascurando tale adempimento o l'esbosco del materiale a suo tempo preso in consegna, il legname e la legna che saranno rinvenuti in occasione della verifica finale, o non tagliati o abbandonati in bosco o lungo la linea di tradotta, andranno in favore dell'Ente e l'acquirente, salvo altre penalità, sarà tenuto a corrispondere al venditore sulla base dei prezzi in contratto un risarcimento equivalente al valore di vendita della massa legnosa di tali materiali, considerandoli sempre come sani e senza difetti.

3. I tronchi da opera devono avere la lunghezza minima di due metri. Se gli stessi sorpassano la lunghezza di metri otto o quella di metri dodici saranno misurati in due o più spartiti di lunghezza non superiore ai sei metri e così saranno conteggiati. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel presente capitolato generale d'oneri o in altro atto assunto dall'Amministrazione. La legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo verrà pesata o misurata a metro stero in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito nel contratto, sarà misurato a metro cubo.
4. Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.
5. La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri: nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intiero immediatamente superiore, quando superi la metà. Il diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.
6. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:
 a) a misura piena e quindi senza tarizzo;
 b) con tarizzo prefissato, comprensivo di tutti i difetti;
 c) con tarizzo a calcolo, applicando le tabelle in calce al presente Capitolato;
 d) con tarizzo a calcolo per il guasto e prefissato per gli altri difetti;
 e) sopra corteccia e con la successiva applicazione di una riduzione fissa forfettaria pari al:
 10% per abete bianco e abete rosso e cirmolo
 14% per pino silvestre e pino nero

16% per il larice

8% per le latifoglie

f) Questi parametri si intendono a titolo indicativo, secondo l'uso della zona e potranno essere variati, come da Capitolato particolare.

7. Nel Capitolato particolare d'oneri dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta e, nel caso dei punti b e d, sarà precisata, in percentuale, l'entità del tarizzo prefissato.

art. 27

1. Chiesta dall'acquirente all'Ente venditore, la misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno eseguiti da un rappresentante dell'Ente venditore e dal compratore, con l'assistenza del custode forestale di zona di norma, i in caso di sua assenza, da altro custode forestale del Consorzio e congiuntamente ad altro custode del Consorzio, nel caso di legname già alienato. Negli altri casi sarà sufficiente la presenza di un rappresentante dell'Ente con l'assistenza del Custode forestale di zona di norma, o in caso di sua assenza, da altro custode forestale del Consorzio. La misurazione sarà fatta sul letto di caduta delle piante stesse, qualora non sia diversamente stabilita dal Capitolato particolare d'oneri. Di tali operazioni il custode forestale ed il rappresentante dell'Ente venditore dovranno redigere apposito verbale che, firmato da tutti gli intervenuti, servirà di base per la liquidazione del valore della massa legnosa compra-venduta che l'acquirente dovrà pagare entro l'epoca stabilita e sulla base dei prezzi di vendita. Il piedilista della misurazione, sottoscritto dagli intervenuti, nel caso di lotti non alienati, può supplire alla redazione del verbale di misurazione.

 In ogni caso da tale verbale dovrà risultare:

 a) il numero delle piante assegnate, risultante dal verbale di assegno nonché di quelle eventualmente aggiunte ai sensi del precedente art. 24;
 b) il numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 c) la massa dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 d) l'eventuale sconto concesso per tarizzo del legname;
 e) l'ammontare del valore della massa legnosa commerciale.

2. Nel caso l'acquirente debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, nè si faccia rappresentante, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti.

3. Della misurazione verrà tenuta distinta e diligente registrazione sia dal Custode forestale di zona o dal suo coadiutore, sia dai rappresentanti delle parti contraenti. I piedislista di tale operazione verranno giornalmente controllati e quelli dell'Ente venditore allegati al verbale di cui al precedente comma 1.

art. 28

1. Salvo casi eccezionali da valutarsi dall'Ente venditore, la misurazione dovrà procedere senza soluzioni di continuità.
2. Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Essi decadranno nella classe della legna da ardere e dovranno restare in bosco a favore dell'Ente venditore.
3. Sulle divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e le qualifiche del legname, deciderà un arbitro, da scegliere fra tecnici forestali o altri esperti di settore, nominato di comune accordo dalle parti.
4. Le spese conseguenti all'arbitrato graveranno, in parti uguali, sui contraenti.
5. La Giunta provinciale si riserva di controllare la regolarità delle operazioni di misurazione, conteggio e qualifica del legname, anche disponendo l'intervento dell'Autorità forestale, alla quale, in caso di contestazione, dovrà essere trasmesso il verbale di cui al precedente art. 27, comma 1, comprensivo del piedilista.

ESBOSCO DEL LEGNAME

art. 29

1. Salvo disposizioni diverse non si potrà procedere all'esbosco prima di aver portato a termine l'operazione di misurazione.
2. L'Ente venditore, su domanda dell'acquirente da prodursi almeno quindici giorni prima dei termini di cui all'art. 26 fissati nel verbale di assegno e su parere favorevole dellUfficio Distrettuale Forestale, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che effettivamente l'acquirente, per cause di forza maggiore non può ultimare i lavori entro i termini fissati.
3. Il legname o la legna non utilizzati o non sgombrati dal bosco, entro i termini fissati dal verbale d'assegno ed eventualmente prorogati come sopra, resteranno a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'acquirente indennità o compenso alcuno: oppure l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà

costringere, nelle vie di legge, il compratore a portare a termine l'utilizzazione e il compratore sarà obbligato, in tal senso, a pagare all'Ente venditore la penalità di cui al punto 9) del seguente art. 35 per ogni giorno di ritardo sui termini inizialmente fissato o prorogati per l'utilizzazione.

art. 30

1. L'esbosco del legname dovrà farsi usando tutte quelle cautele e quei mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna.
2. Nel caso di impianto di vie funicolari aeree, dovranno essere osservate le norme di legge.
3. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuovi senza il permesso dell'Autorità Forestale.
4. L'accatastamento potrà effettuarsi soltanto fuori dal bosco o negli spazi che all'uopo verranno indicati dal personale forestale.
5. Non potranno essere applicate sanzioni od obbligo del taglio per piante assegnate tardivamente rispetto al proseguimento dei lavori, in particolare se dislocate in luoghi isolati rispetto alla concentrazione del lotto.

OBBLIGHI GENERALI DELL'ACQUIRENTE O DEL CONSEGNATARIO E PENALITA'

art. 31

1. L'acquirente e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre:

a) a tenere sgombri i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi sempre transitare liberamente;
b) a riparare le vie, i ponti, i termini, barriere, siepi, fosse, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato nel bosco per il taglio o per il trasporto del legname o della legna;
c) a non intaccare gli alberi o polloni sul tronco od alla radice ed a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;

d) a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'Autorità forestale, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
e) a non costruire, entro il bosco, tettoie, capanne o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario e dell'Autorità forestale;
f) a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti;
g) a non lasciare pascolare alcuna specie di animali nella tagliata;
h) ad eseguire tutti quegli ordini che gli venissero impartiti dal personale forestale intesi a garantire la buona conservazione del bosco e la razionale utilizzazione dei prodotti forestali assegnati.

art. 32

1. Qualora nel bosco in utilizzazione avesse a manifestarsi un'infestazione di parassiti, le ramaglie, i cimali e le cortecce delle piante da utilizzare dovranno essere bruciate subito dopo l'abbattimento delle piante, usando tutte le cautele necessarie per impedire lo sviluppo di incendi. In caso di mancato adempimento, tale lavoro sarà eseguito d'ufficio a cura del proprietario del bosco e a spese dell'acquirente.
2. Qualora ostacolassero lo sviluppo di rinnovazione già affermata i cascami (ramaglie, corteccia e cimali) saranno raccolti e ammucchiati nei vuoti a cura dell'acquirente. In caso di inadempienza, provvederà il proprietario prelevando i fondi a ciò necessari dal deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario.

art. 33

1. L'Ente venditore potrà, mediante pagamento di un importo da concordarsi con l'acquirente, far uso di eventuali costruzioni, scivoloni, teleferiche, ecc. per l'abbassamento dei rifiuti di taglio.
 Gli impianti di cui sopra, dovranno essere eseguiti a regola d'arte, sui punti e con le direttive del maggiore comune vantaggio che, da parte dell'Autorità Forestale saranno dettate, dopo sentite le parti interessate.

art. 34

1. E' proibito all'acquirente o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'abbattimento delle piante e legna oltre i limiti dell'eseguita assegnazione; in caso

di trasgressione egli incorrerà nella penalità pari al valore stimato dall'incaricato della verifica finale del materiale abusivamente abbattuto e utilizzato, materiale che resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni amministrative o penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.

SANZIONI

art. 35

Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge le penalità per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli a fianco citati, sono le seguenti:

1) inizio lavori di utilizzazione prima della consegna del bosco (art. 19 - ultimo comma): 1/5 del valore dei prodotti legnosi abbattuti;
2) piante o legna recise troppo alte e cioè non rasente terra, salvo, beninteso, prescrizioni diverse da parte dell'Autorità Forestale (art. 23 - 1° capoverso): L. 5.000.- (cinquemila) per ogni pianta o ceppaia oltre il valore del materiale non utilizzato;
3) asportazione o comunque resa invisibile del martello forestale (art. 23 - 2° capoverso): L. 50.000.- (cinquantamila) per ogni pianta;
4) mancato taglio di monconi o di arbusti spinosi (art. 23 - 3° capoverso) si computa come danno la spesa occorrente per l'esecuzione del mancato lavoro;
5) alberi danneggiati in conseguenza dell'atterramento o allestimento o trasporto di piante o legna assegnata (art. 23 - 5° capoverso e art. 30 - 1°): il doppio del danno arrecato, se si tratta di danno evitabile, a stima dell'incaricato della verifica finale;
6) piante assegnate ma non utilizzate (verbale d'assegno e art. 19): L. 5.000.- (cinquemila) per ogni piante non utilizzata, oltre la penalità prevista dall'art. 26 - 2° capoverso;
7) per apertura di nuove strade, risine, scivoloni, ecc. senza autorizzazione o per infrazioni alle disposizioni dell'art. 30 - 3° e 4° capoverso: L. 50.000.- (cinquantamila) più una penalità pari al costo di ripristino stimato dall'incaricato della verifica;
8) inosservanza di quanto disposto dai punti a) e b) dell'art. 31: mancando all'adempimento di queste pratiche o prestandovisi imperfettamente il proprietario del bosco potrà provvedervi d'ufficio a tutto carico e spese dell'acquirente;
9) ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione (art. 26 - 1° capoverso, art. 29 - ultimo capoverso): L. 25.000.- (venticinquemila) per ogni giorno, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati.

RILIEVO DANNI - VERIFICA FINALE E RICONSEGNA DEL BOSCO

art. 36

1. Durante il corso dei lavori di taglio ed esbosco del legname e a utilizzazione ultimata sarà eseguito, ad opera del personale forestale, il rilevamento dei danni eventualmente arrecati e di altre inosservanze alle norme tecniche di contratto; i risultati delle verifiche saranno iscritti in apposita nota.
2. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato alla verifica e riconsegna del bosco si servirà a titolo indicativo nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.

art. 37

1. Ultimati, entro i termini stabiliti il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà entro trenta giorni, tramite l'Ente venditore, domanda di verifica finale e di riconsegna del bosco all'Ente venditore. Dette operazioni saranno effettuate dal Dirigente del Servizi Foreste o da un suo delegato, con l'assistenza del personale forestale dell'ufficio che ha provveduto alla consegna del bosco, alla presenza dell'acquirente o di un suo incaricato e del rappresentate del proprietario del bosco, preventivamente avvertiti.
2. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore, o del responsabile dell'utilizzazione qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che l'Autorità Forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida.
3. Il verbale di verifica finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni; nello stesso sarà liquidato a stima inappellabile del funzionario incaricato, ogni penalità compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato, dei verbali di assegno e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno dall'acquirente pagate entro quindici giorni dall'arrivo del verbale all'Ente venditore. Sarà facoltà dell'incaricato della verifica finale e di riconsegna del bosco far versare la somma di cui sopra al Fondo Forestale Provinciale.
4. Non è ammesso che le operazioni di verifica vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve.

TABELLA PER GIUDICARE LA PERDITA DI VOLUME DA ATTRIBUIRE AI TOPPI (PEZZI) DA SEGA DIFETTOSI, IN PER CENTO DEL LORO VOLUME, IN OCCASIONE DI MISURAZIONE DI LOTTI VENDUTI IN PIEDI.

1) Sarà valutata una perdita del 20% del volume:
 a) per un cono di guasto che non superi 1/2 del diametro della base in cui il guasto appare e purché non si manifesti anche sulla base opposta;
 b) per cavità (buchi) di ogni genere quando sono profonde non meno di 1/5 del diametro del tronco;
 c) per nodi morti (rami o groppi morti) con corteccia inclusa nel legno, quando il pezzo ne contenga almeno 10 per metro di fusto;
 d) per fori di insetti, picchi od altra causa, quando i fori siano profondi più di 2 cm.

2) Sarà valutata una perdita del 40% del volume:
 a) per un cono guasto che superi la metà del diametro del pezzo, ovvero lo superi anche solo di 1/4 ma si manifesti su entrambe le basi;
 b) per i pezzi curvi quando la saetta della curva (rientranza) è oltre 1/4 del diametro medio del tronco; si fa eccezione per i pezzi di larice curvi, che però abbiano diametro non inferiore a cm. 30;
 c) per nodi morti con corteccia inclusa nel legno, quando il pezzo ne contenga almeno 15 per metro di fusto;
 d) per pezzi particolarmente conici (diametro in punta pari o inferiore a 1/2 del diametro del calcio);
 e) per due differenti difetti fra quelli indicati al punto 1) sullo stesso pezzo;
 f) per pezzi di diametro inferiore a 18 cm.

In ogni caso si intende per "guasto" il materiale legnoso alterato ma che "tiene il chiodo". Diversamente il pezzo deve essere considerato legna da ardere.